

AVVERTENZE ED ISTRUZIONI

La richiesta per essere autorizzati all'invio dei dati delle persone alloggiate all'Autorità di Pubblica Sicurezza, in formato elettronico e con mezzi telematici, dovrà essere redatta in duplice copia e presentata o inviata per raccomandata con ricevuta di ritorno alla locale Questura (Ufficio Prevenzione Generale e Soccorso Pubblico) corso XXV Aprile 19, Asti.

Una copia della domanda verrà restituita al richiedente, debitamente vidimata, quale ricevuta.

A seguito della positiva valutazione la struttura potrà essere accreditata al sistema e saranno assegnate le credenziali (Codice Utente e password) con le istruzioni per l'accesso e la trasmissione dei dati.

La relativa comunicazione e le credenziali saranno inviate per posta elettronica o, su richiesta, ritirate personalmente presso la Questura.

Alla domanda dovranno essere allegati:

- Fotocopia documento di identità del titolare della licenza per esercizio ricettivo/alberghiero;
- Fotocopia della licenza di esercizio ricettivo / alberghiero.

DECRETO 11 dicembre 2000

Disposizioni concernenti la comunicazione alle autorità di pubblica sicurezza dell'arrivo di persone alloggiate in strutture ricettive.

Art. 3.

Comunicazione con mezzi informatici

1. I gestori delle strutture ricettive che intendono avvalersi della modalità di comunicazione mediante trasmissione dei dati con mezzi informatici devono chiedere il collegamento con la questura della provincia in cui hanno sede le predette strutture.

Nella domanda dovranno essere indicati gli estremi della licenza di esercizio in corso di validità. All'atto della presentazione della domanda dovranno essere richieste alla questura le caratteristiche tecniche del protocollo di comunicazione da impiegare.

Ciascuna struttura ricettiva, sulla base delle caratteristiche tecniche del protocollo di comunicazione da impiegare, predisporrà, a proprie spese, i programmi applicativi che dovranno essere compatibili con le specifiche tecniche allegate al presente decreto.

2. Il questore della provincia, entro trenta giorni dalla ricezione della domanda può, con provvedimento motivato, differire la data di attivazione del collegamento richiesto.

3. I dati da trasmettere in via informatica sono quelli indicati al comma 1 del precedente art. 2. Per il riscontro delle comunicazioni effettuate con le modalità di cui al presente articolo, la questura fornisce automaticamente il segnale di avvenuta ricezione.

4. Qualsiasi impedimento, anche solo di natura tecnica, che non consenta la trasmissione dei dati in via informatica deve essere con ogni mezzo tempestivamente comunicato alla questura territorialmente competente.

In tale ipotesi il gestore dovrà provvedere ad effettuare la comunicazione giornaliera secondo le modalità individuate, al precedente art. 2, ovvero mediante consegna di copia delle schede.